

Commissione Tributaria Provinciale di Milano, Sezione XL, sentenza n. 1155 del 3 febbraio 2014 (Pres. Lapertosa F. – Rel. Chiametti G.)

La Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 1155/40/2014 depositata il 3 febbraio 2014, si è pronunciata con riferimento ad una complessa vicenda che aveva visto una società impugnare un avviso di accertamento a lei notificato dal Fisco a seguito di una verifica fiscale. Il controllo della Guardia di finanza era stato focalizzato su un'operazione concernente un contratto di leasing e sul relativo inquadramento fiscale, avente ad oggetto la posizione di beneficiaria rinvenibile nell'atto di trust sottoscritto da una società di diritto irlandese, al fine di formalizzare l'acquisto di un aeromobile. A detta dell'Ufficio finanziario, il contratto di leasing non poteva qualificarsi come leasing su aeromobile ma doveva, ex adverso, essere considerato alla stregua di un leasing azionario, con il quale la parte acquistava i diritti di beneficiario del trust. Ne discendeva che la società ricorrente non avrebbe potuto dedursi i canoni di leasing ex articolo 102, comma 7 del Tuir. Non è ammissibile la ripresa a tassazione ai fini delle imposte dirette dei canoni di leasing dedotti da una società aerea italiana che concede l'aeromobile in suo possesso a favore di una compagnia estera di navigazione ancorché, a seguito di una complessa operazione di conferimento dell'aeromobile in un trust, sia intervenuta la successiva cessione dei diritti di sfruttamento dei canoni di locazione da percepire, in quanto i ricavi della locazione del bene sono assoggettati a tassazione in Italia. (Nel caso di specie la contribuente, deteneva l'aeromobile attraverso un contratto di leasing con le società a favore delle quali la società estera (interamente posseduta dalla contribuente) aveva preliminarmente ceduto a garanzia dell'operazione la propria qualifica di beneficiario individuato nel trust dalla stessa costituito e nella quale era stato apportato il velivolo e anche l'incasso futuro dei canoni per la locazione. L'Ufficio sosteneva la natura non strumentale del contratto di leasing e pertanto i canoni non potevano essere dedotti (nonostante la correlazione) i costi di leasing). Secondo i giudici tributari, tuttavia, non era legittimo che l'amministrazione finanziaria sindacasse le autonome scelte imprenditoriali della ricorrente sulla base di libere interpretazioni di alcuni fatti sottostanti, senza considerare le argomentazioni e la copiosa documentazione fornite dalla contribuente. Ed infatti si legge nel testo della decisione "l'articolata minuziosa descrizione dei fatti operata dalla ricorrente società aveva permesso di comprendere i negozi giuridici intrapresi"; inoltre, non poteva dedursi alcun raggio dal punto di vista fiscale dato che il fatto concludente aveva ricondotto la tassazione di tutta l'operazione in Italia